CHE APPROVA DUE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Art. 3 (Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria)

In coerenza del precedente articolo e salvo il disposto dell'articolo seguente, la Societa' delle Ferrovie Romane continuera' la sua esistenza e l'esercizio della rete riscattata con i suoi statuti, con tutte le norme e regolamenti adesso in vigore e con tutta la sua responsabilita' proveniente da essi.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1880, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva due convenzioni con la Societa' delle strade ferrate Romane
Estremi	Legge 29 gennaio 1880, n. 5249
Partizione	Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1880

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-due-convenzioni-con-la-societa-delle-strade-ferrate-romane/convenzione-sospensione-effetti-riscatto-rete-ferroviaria-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it